



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 349 del 18 ottobre 2016.

“Approvazione disegno di legge: <Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante: 'Recepimento del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380'>”.

**La Giunta Regionale**

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia';





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: 'Norme in materia ambientale';

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16: 'Recepimento del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380';

VISTO il disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante: 'Recepimento del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380'", predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di concerto con l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità a seguito della intervenuta impugnativa del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte Costituzionale sugli articoli 3, comma 2 lett. f), 11, 14 e 21 della legge regionale n. 16/2016 in argomento (Allegato "A");

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge,

**DELIBERA**

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante: 'Recepimento del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380'" nel testo che, unitamente alla relazione, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)  
*A. Buonisi*



IL VICEPRESIDENTE

(M. Lo Bello)  
*M. Lo Bello*

AM

D.D.L. n. ....

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2016, N. 16**

**Relazione art. 1 - Integrazione articolo 5 DPR 380/2001**

L'integrazione proposta (inserimento comma 4-ter) è intesa ad assicurare ed accertare la completezza della documentazione allegata alla attestazione di avvenuto deposito che consente, ai sensi del vigente articolo 32 della Legge regionale 19 maggio 2003, l'inizio dei lavori; la completezza della suddetta documentazione non può che essere verificata dall'ufficio competente al rilascio della autorizzazione in termini di rispondenza alla normativa vigente in materia.

La procedura prevista al comma 4-ter assicura, a seguito dell'avvenuta attestazione di deposito presso l'Ufficio del Genio Civile competente, l'inoltro allo sportello unico, e quindi la risposta tempestiva dell'amministrazione preposta alla tutela della pubblica incolumità; con la medesima procedura viene inviato allo sportello unico il provvedimento di autorizzazione, e le attestazioni delle relazioni e certificazioni che attestano, nel rispetto delle norme vigenti, l'avvenuta esecuzione delle opere.

**Relazione art. 2 - Modifiche all'articolo 3**

Comma 1. La norma così integrata intende contemplare tra le norme oggetto di salvaguardia anche quelle relative alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 152/2006 concernente la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Comma 2. Le disposizioni relative agli impianti ad energia rinnovabile disciplinati dal d.lgs n. 28 del 2011, prevedono due diverse procedure autorizzative correlate ad altrettante diverse tipologie di intervento: l'articolo 5 del citato d.lgs., disciplina attraverso la procedura dell' "autorizzazione unica" la realizzazione di interventi da assentire, tra l'altro, mediante conferenza dei servizi (convocata dalla Regione o dal Comune); l'articolo 6, disciplina, invece, attraverso la comunicazione asseverata, una procedura semplificata che annovera tra le "attività libere" le tipologie di intervento annoverate al punto 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvate con decreto interministeriale 10 settembre 2010.

Con la modifica normativa proposta si intende riservare il campo di applicazione della disposizione in argomento soltanto alle procedure di rango inferiore di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011, posto che la procedura di "autorizzazione unica" di cui all'articolo 5 contrasta con la ratio normativa della "attività edilizia libera" che richiede di contro la semplice comunicazione. Va da sé che in ogni caso, in conformità a quanto previsto dallo stesso comma 2 dell'articolo 3 in argomento, deve essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni e delle norme di settore richiamate dal comma 1, anche con riguardo alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La nuova formulazione della norma integra altresì, a chiarimento delle perplessità manifestate dal Ministero dei beni culturali, la specifica degli immobili classificati "bene culturale" sottoposti a vincolo monumentale (singoli edifici) ricadenti al di fuori delle zone territoriali omogenee A.

Commi 3-4. Con riguardo alle "recinzioni" disciplinate dalle lettere l) ed n) dell'articolo 3, comma 2, si ritiene necessario dover precisare a quali tipologie costruttive le norme debbano far riferimento; invero, nella definizione più generale di "recinzione" vanno annoverate tutte le chiusure di spazi liberi con strutture in legno, ferro e rete metallica, muratura o conglomerato cementizio armato o prefabbricate. Poiché talune tipologie per struttura e dimensione necessitano tuttavia di verifiche tecniche per le quali è richiesta la comunicazione asseverata, prevista dal comma 3 dello stesso articolo, si rende necessario dover specificare nel dettaglio gli interventi da sottoporre ai predetti accertamenti.

Comma 5. Trattasi di un refuso, poiché tali disposizioni sono già previste rispettivamente dalle lettere m) e q) del comma 1 dello stesso articolo.



IL SEGRETARIO

**Comma 6.** La disposizione oggetto di modifica si rende necessaria per la compresenza alla lettera p) del comma 1, dello stesso articolo 3 di analoga previsione, riferita questa ai muri a secco di altezza massima di metri 1.50; invero 20 centimetri di differenza non giustificano (se non per i soli profili di sicurezza) il ricorso ad una norma più restrittiva. Semmai, le tipologie di muri di altezza superiori al limite fissato dal 1° comma necessitano di particolari verifiche e richiedono oltre alla comunicazione la presentazione della perizia asseverata in conformità a quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3.

**Comma 7.** La presente disposizione colma una lacuna del testo originario in quanto lo stesso non ha esteso la previsione normativa di cui al precedente comma 1, lett. s) con riguardo alla realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui anche alle tipologie edilizie relative a categorie funzionali diverse dell'abitazione. Tuttavia, considerata la peculiarità degli interventi di cui trattasi (turistico-ricettivi, produttivi e direzionali, commerciali e rurali), si ritiene di dover annoverare tali interventi all'interno del comma 2 con la previsione della previa comunicazione.

**Comma 8.** L'integrazione del comma 3 discende dalle considerazioni esplicitate ai precedenti commi 2, 4 e 6 con riguardo alla necessità della comunicazione asseverata. Analogo richiamo all'obbligo della perizia asseverata deve precisarsi per le tipologie edilizie previste dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, riferite alla "chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni (comma 1), "di verande o balconi" (comma 3) o la realizzazione di "tettoie, pensiline e gazebo" (comma 4) con strutture precarie.

#### **Relazione art. 3 - Modifiche all'articolo 4, comma 3**

La modifica si rende necessaria per correggere un mero refuso rilevato in sede di pubblicazione della norma; in particolare l'articolo in questione, rubricato "Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica" nel testo dell'articolo 9 del DPR 380/2001 recepito con modifiche, prevede al comma 3 che nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti attuativi previsti dallo strumento urbanistico generale, sono consentiti gli interventi di "ristrutturazione urbanistica" (lett. f) anziché quelli di minore impatto di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, recepito dinamicamente dall'articolo 1 della legge regionale 16/2016.

#### **Relazione art. 4 - Modifiche all'articolo 7, comma 3**

Trattasi di un refuso, poiché la soglia per l'affidamento dei lavori pubblici stabilita dal codice sull'aggiudicazione dei contratti è quella disciplinata dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e non dall'articolo 1.

#### **Relazione art. 5 - Modifiche all'articolo 8, commi 6, 7, 9 e 10**

La modifica proposta sana l'erroneo riferimento della norma regionale, che ha recepito con modifiche l'articolo 17 del DPR 380, al titolo abilitativo concessorio ed agli oneri di concessione, piuttosto che rispettivamente al "permesso di costruire" ed al "contributo di costruzione".

#### **Relazione art. 6 - Modifiche all'articolo 10, comma 4, lettera b)**

L'articolo 22 del DPR 380/2001, rubricato "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" (SCIA e DIA) recepito con modifiche dall'articolo 10 in argomento, ha previsto alla lettera b) del comma 4, a determinate condizioni, la possibilità di procedere ad interventi di "ristrutturazione edilizia" mediante la disciplina semplificata della DIA in alternativa al permesso di costruire, anche nelle zone e negli immobili vincolati di cui alla precedente lettera a). L'attuale formulazione della norma ha creato non poche difficoltà interpretative stante che la stessa sembra ripetere quanto già stabilito alla lettera a) precedente. La norma così riscritta dirime le perplessità evidenziate dai comuni in ordine a tale refuso.



IL SEGRETARIO

**Relazione art. 7 - Modifiche all'articolo 11, commi 1 e 4**

**Comma 1.** In sede di recepimento con modifiche dell'articolo 23-bis del DPR 380/2001, rubricato "Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori", non è stato tenuto conto dell'avvenuta abrogazione di una precedente previsione rubricata "comma 5 bis" che prevedeva originariamente il rinvio alle procedure della "conferenza dei servizi". Necessita dunque abrogare dal testo dispositivo la previsione non più attuale.

**Comma 2.** Il 4° comma dello stesso articolo 11 prevede l'obbligo per i comuni di individuare (entro 180 giorni) le aree da sottoporre alle particolari tutele indicate dal primo periodo dello stesso comma, all'interno delle quali è esclusa l'applicabilità della procedura di SCIA.

Il penultimo periodo del citato quarto comma, così recita:

*"Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione."*

Tale formulazione ha previsto dunque la possibilità di avviare le attività dopo 30 giorni dalla segnalazione, implicitamente in assenza della perimetrazione delle aree da sottoporre a tutela, senza la preventiva valutazione delle possibili incidenze che l'intervento potrebbe avere sul sito, di fatto derogando a quanto in precedenza stabilito. E ciò, peraltro, come ha rilevato il Ministero dell'ambiente dall'esame del testo, in contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6 del DPR 357/1997 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") che disciplina le procedure inerenti la "valutazione di incidenza" dell'intervento sulla valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Al fine di sanare tale incongruenza, si ritiene di dover proporre l'abrogazione dell'intero penultimo periodo del quarto comma del citato articolo 11.

**Relazione art. 8 - Recepimento dinamico dell'articolo 36 del DPR 380/2001**


L'articolo 36 del DPR n. 380/2001 rubricato "Accertamento di conformità", come recepito con modifiche dall'articolo 14 e ricompreso nel Titolo II della legge regionale n. 16/2016, ha previsto al comma 1 che *"In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 4, o in difformità da essa ... il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda"*.

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 14 ha previsto che *"In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita"*.

Entrambe tali disposizioni, a distanza di un lungo lasso di tempo dalla emanazione della disposizione originale (2001), erano motivate dalla costante giurisprudenza, che si va confermando sempre più come tesi prevalente nell'ambito della giustizia amministrativa, che riconosce nella c.d. "sanatoria giurisprudenziale" il principio della legittimità del rilascio del titolo abilitativo fondato sulla conformità dell'intervento edilizio alla normativa urbanistica vigente al momento della domanda di rilascio del titolo, indipendentemente dalla normativa vigente al tempo dell'esecuzione dell'opera.

Tuttavia, tale interpretazione della norma ha suscitato le censure e l'impugnativa del provvedimento regionale così formulato da parte del Consiglio dei Ministri che, con delibera del 11.10.2016 ne ha rappresentato dinanzi alla Suprema Corte i profili di illegittimità costituzionale, con circostanziati

IL SEGRETARIO



riferimenti alla competenza esclusiva dello Stato in materia di sanzioni e con riguardo agli effetti della causa estintiva che investono l'ordinamento penale, dunque evidenziando il conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione.

Al fine di riscontrare tali criticità si propone di emendare la norma e pertanto recepire dinamicamente la disposizione statale.

**Relazione art. 9 – Modifiche a norme in materia di opere pubbliche, azioni sismiche e verifica delle strutture**

Le modifiche degli articoli 63, 85 ed 86 si sono ritenute necessarie al fine di rendere coerenti con le vigenti norme di settore in materia di lavori pubblici ed in materia di strutture, i riferimenti contenuti nel DPR 380/2001.

Per quanto attiene alle norme di settore in materia di lavori pubblici (articolo 63 del DPR 380/2001) il richiamo non può che essere riferito alla vigente Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha operato un rinvio dinamico alle norme nazionali oggi vigenti (D.Lgs 50/2016), per le quali si è disposta l'applicazione in Sicilia con l'articolo 24 della legge 17 maggio 2016 n. 8.

Per quanto attiene alle norme di settore in materia di strutture (articoli 85 ed 86 del DPR 380/2001) il richiamo non può che essere riferito al Testo Unico sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, e quindi si è ritenuto dover eliminare i riferimenti alle azioni ed alle loro combinazioni sulle costruzioni, diverse da quelle contemplate nel vigente decreto ministeriale.

**Relazione art. 10 – Modifiche all'articolo 16**

L'articolo 16 è stato oggetto di integrazioni (comma 1bis) per quanto attiene alla tipologia di interventi per i quali non può procedersi al deposito ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, e di modifica (comma 3) con riferimento alle osservazioni in merito alla stesura dell'articolo 16 comma 3, laddove ha esentato le opere minori dalla preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio Civile.

Per quanto attiene all'integrazione (comma 1-bis), si è inteso dover escludere dall'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 32 della Legge regionale 19 maggio 2003, che consente l'inizio dei lavori a seguito dell'avvenuta attestazione di deposito dell'Ufficio del Genio Civile, le opere da realizzare negli abitati da consolidare, gli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti e comunque tutti gli interventi che interessano gli edifici strategici; per l'esecuzione di tali opere ed interventi, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, si è ritenuto dover subordinare l'inizio dei lavori alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile.


Per quanto attiene alla modifica (comma 3) si è ritenuto dover provvedere ad una riscrittura, prescrivendo che in ogni caso l'autorizzazione deve essere rilasciata contestualmente all'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'articolo 32 della Legge regionale 19 maggio 2003; tale procedura è applicabile a tutti quegli interventi strutturali ritenuti non rilevanti ai fini sismici per la sicurezza a garanzia della pubblica incolumità, nonché per le varianti in corso d'opera non sostanziali.

Il suddetto comma prevede che per tali interventi, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, si provvederà ad una esaustiva definizione e codifica della documentazione da presentare, al fine di consentire il rilascio dell'autorizzazione contestualmente all'attestazione di deposito.

**Relazione art. 11 – Modifiche a norme in materia di competenza della Regione**

La modifica proposta all'articolo 100 si rende necessaria per definire, nei casi in cui il reato di violazione delle norme sismiche sia rubricato ed estinto per qualsiasi causa, l'ambito di competenza del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico che provvede ad

IL SEGRETARIO



ordinare, con provvedimento definitivo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse; solo in questo caso infatti si rinviene tale competenza.

Con i commi successivi si intendono risolvere le criticità procedurali che si sono dovute affrontare, volta per volta, nei casi in cui l'accertato reato di violazione sia estinto per qualsiasi causa, e comunque sia stata già verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 (la suddetta conformità è esplicitata in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96 comma 2, dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile alla competente Autorità Giudiziaria) ovvero ancora ai casi in cui il reato sia estinto per qualsiasi causa e non sia rubricata la violazione delle norme in materia di costruzioni in zone sismiche in quanto il giudice ha ritenuto rilevanti gli aspetti urbanistici, e pertanto la norma non consente di emanare alcun provvedimento definitivo.

Per ambedue le fattispecie, ai fini di uno snellimento delle procedure, e considerato che la competenza è demandata dall'articolo 100 del DPR 380/2001 genericamente alla Regione, si è ritenuto coerente e nel rispetto delle norme che la procedura sia conclusa dallo stesso Ufficio del Genio Civile competente, che costituisce articolazione del Dipartimento Regionale Tecnico.

#### Relazione art. 12 - Modifiche all'articolo 21, comma 1

Il comma 1 dell'articolo 21 in questione rubricato "Norme in materia di apertura di cave" ha espressamente "fatta salva la specifica disciplina in materia". Ne deriva che qualsiasi nuova o diversa disposizione, ivi compresa la definizione dei criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS) dal D.M. 17.10.2007, devono comunque intendersi applicabili. Tuttavia, nel prendere atto delle osservazioni del Ministero dell'ambiente, al fine di evitare erranee interpretazioni della norma e prevenire possibili procedure di infrazione, si è ritenuto di dover integrare la disposizione con l'esplicito riferimento agli obblighi discendenti dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 2007.

#### Relazione art. 13 - Integrazioni all'articolo 23

L'articolo 23 in questione, benché contenga la medesima rubrica "Destinazione dei proventi", pur tuttavia costituisce integrazione della pregressa disciplina regionale di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; tale ultima norma, di cui si ritiene dover precisarne l'attualità, richiama nello specifico le competenze degli uffici comunali di ragioneria e degli istituti di credito preposti alla gestione dei fondi derivanti dai contributi di costruzione e dalle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni.

#### Relazione art. 14 - Integrazioni all'articolo 28

Trattasi di un mero refuso in sede di pubblicazione del testo di legge.

#### Relazione art. 15 - Integrazioni all'articolo 30, comma 1

Una serie di norme regionali pregresse risultano in contrasto con le nuove disposizioni di cui alla legge 16 e vanno pertanto abrogate. In particolare, alcune di queste hanno per oggetto l'apertura di cave (ll.rr. 127/80 e 22/82, oggi art. 21 del Titolo III); altre sono di fatto superate dalle nuove disposizioni, e tra queste quelle relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e quelle che disciplinano le variazioni di destinazione d'uso (rispettivamente art. 2 e 10 della l.r. 37/85), le norme sulle procedure per il rilascio della concessione edilizia (art. 2, l.r. 17/94), la riduzione del contributo di costruzione per interventi produttivi in verde agricolo (già art. 19 della l.r. 5/2011, oggi a titolo gratuito ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) l.r. 16/2016); altre ancora sono ridisciplinate in maniera sostanzialmente corrispondente nei principi generali, eccezion fatta per la quantificazione e desti-




IL SEGRETARIO

nazione dei proventi derivanti dal recupero ai fini abitativi dei sottotetti, pertinenze, locali accessori e seminterrati, già in favore della Regione (20%), oggi dei Comuni (10%) (art. 18 della l.r. 4/2003 – oggi art. 5, comma 1, lettera d) della legge 16). In ultimo le previsioni normative di cui alla legge regionale n. 14/2014, relative alle procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità (art. 1) e la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori (art. 2) sono di fatto superate rispettivamente dall'articolo 24 del DPR 380, recepito dinamicamente dall'art. 1 della l.r. 16/2016, e dall'articolo 6 della stessa legge regionale. alla destinazione dei proventi derivanti dagli


**Relazione art. 16 – Disposizioni transitorie**

La previsione di una norma di salvaguardia si rende necessaria per consentire alle amministrazioni degli enti locali, e di riflesso agli enti preposti alle autorizzazioni, permessi e nulla-osta, la necessaria continuità amministrativa in ordine ai procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi già avviati o da avviare, nelle more della istituzione dello “sportello unico per l’edilizia” presso i comuni dell’Isola.



Il Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ing. Vincenzo Patuzzolo



Il Dirigente Generale del  
Dipartimento dell'Urbanistica  
ing. Salvatore Gigliome



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA  
IL SEGRETARIO





Articolo 1.

*Norme in materia di sportello unico per l'edilizia; integrazioni all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dinamicamente dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è inserito il seguente articolo 2 bis:

*“Articolo 2 bis.*

*Recepimento con modifiche dell'articolo 5 'Sportello Unico per l'edilizia' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Dopo il comma 4bis è inserito il seguente comma:

*4.ter “L'attestazione di avvenuto deposito del progetto rilasciata dagli Uffici del Genio Civile, che consente l'inizio dei lavori ed è contestuale alla richiesta, ai sensi dell'articolo 32 della Legge regionale 19 maggio 2003, è inoltrata allo sportello unico dai predetti Uffici, che provvedono a trasmettere, successivamente, allo sportello unico il provvedimento di autorizzazione e le attestazioni di deposito delle relazioni e certificazioni concernenti le opere. Pertanto, in deroga ai successivi articoli nn. 61, 62, 65, 67, 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (come recepito con modifiche dalla L.R. n. 16/2016), sul territorio regionale, continuano ad applicarsi gli articoli n. 4, 6 e 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086 e gli articoli n. 2, 17, 18 e 28 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, con le modalità di cui all'articolo 32 della L.R. 19 maggio 2003”.*

Articolo 2.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 3, comma 1, dopo la parola “n. 42,” sono aggiunte le seguenti parole “ e di quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla valutazione di impatto ambientale”.

2. All'articolo 3, comma 2, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente periodo:

*“f) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 del decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante ‘Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili’, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004.”*

3. All'articolo 3, comma 2, alla lettera l) dopo le parole “lettera g)” vanno inserite le parole “e di quelle di cui alla successiva lettera n)”.

4. All'articolo 3, comma 2, alla lettera n) dopo le parole “1,70 metri;” vanno inserite le parole “per altezze superiori trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo”.

5. All'articolo 3, comma 2, le lettere p) ed r) sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 2, lettera q) sostituire le parole “massima di” con le parole “superiore a 1,50 metri”.

7. All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera:

*“s) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) di cui all'articolo 23-ter del DPR 380/2001 come recepito dinamicamente dall'articolo 1 della presente legge”.*

8. All'articolo 3, comma 3, le parole “lettere a) e c)” sono sostituite dalle parole “lettere a), c), f), n) e q), nonché a quelli di cui alla lettera b) disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.”.



IL SEGRETARIO

Articolo 3.

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, le parole "lettera f)" sono sostituite dalle parole "lettera d)".

Articolo 4.

*Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole "all'articolo 1" con le parole "all'articolo 36".

Articolo 5.

*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 8, comma 6, sostituire la parola "concessionario" con le parole "richiedente il permesso di costruire".

2. All'articolo 8, comma 7, sostituire le parole "la concessione" con le parole "il permesso di costruire".

3. All'articolo 8, comma 9, sostituire le parole "contributi concessori" con le parole "contributi di costruzione".

4. All'articolo 8, comma 10, sostituire le parole "oneri concessori" con le parole "contributi di costruzione".

Articolo 6.

*Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 10, comma 4, la lettera b) le parole "con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e" sono sostituite con le parole "anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a),".

Articolo 7.

*Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 11, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato.

2. All'articolo 11, comma 4, il penultimo periodo è abrogato.

Articolo 8.

*Recepimento dinamico dell'articolo 36 "Accertamento di conformità" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; abrogazione articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. L'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è abrogato.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 il riferimento all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni è inserito tra gli articoli recepiti dinamicamente. E' abrogato il riferimento al predetto articolo 36 dall'elenco degli articoli riportati nella rubrica del Titolo II della stessa legge regionale n. 16 del 2016.

Articolo 9.

*Norme in materia di opere pubbliche, azioni sismiche e verifica delle strutture; modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è abrogato il riferimento agli articoli 63, 85 e 86, il cui recepimento con modifiche è inserito tra gli articoli elencati nella rubrica del Titolo II della stessa legge regionale n. 16 del 2016.



IL SEGRETARIO

2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono inseriti i seguenti articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater:

*“Articolo 14 bis.*

*Recepimento con modifiche dell'articolo 63 'Opere pubbliche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

*Articolo 14 ter.*

*Recepimento con modifiche dell'articolo 85 'Azioni sismiche' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni, così come previste e definite dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83.

*Articolo 14 quater.*

*Recepimento con modifiche dell'articolo 86 'Verifica delle strutture' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni prescritte dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'articolo 83.”

*Articolo 10.*

*Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1-bis. La procedura di cui al comma 1 non si applica per gli interventi da realizzare negli abitati da consolidare di cui all'articolo 61, come introdotto dall'articolo 1, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90, come introdotto dall'articolo 1 e per gli interventi che interessano gli edifici strategici individuati con elenco allegato al decreto 15 gennaio 2004 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile”.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente:

“3. Con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, sono definiti e ricompresi gli interventi strutturali, da realizzare in zone classificate sismiche, ritenuti non rilevanti ai fini sismici per la sicurezza a garanzia della pubblica incolumità, nonché le varianti in corso d'opera non sostanziali; nel medesimo decreto sono altresì codificati i contenuti minimi del progetto e della documentazione da presentare. Per tali interventi, fermo restando l'obbligo dell'eventuale titolo abilitativo, il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, è contestuale al deposito della documentazione, fatta salva la responsabilità delle figure professionali coinvolte, circa l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 per la progettazione ed esecuzione dei lavori.”

*Articolo 11.*

*Norme in materia di competenza della Regione; modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*



IL SEGRETARIO

1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è abrogato il riferimento all'articolo 100, il cui recepimento con modifiche è inserito tra gli articoli elencati nella rubrica del Titolo II della stessa legge regionale n. 16 del 2016.

2. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è inserito il seguente articolo 16 bis:

“Articolo 16 bis.

*Recepimento con modifiche dell'articolo 100 'Competenza della Regione' del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ordina, con provvedimento definitivo, visto il parere dell' Ufficio del Genio Civile e sentito il competente Ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

1-bis. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del presente capo, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del Giudice penale, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 96 comma 2, dal Dirigente dell' Ufficio del Genio Civile alla competente Autorità Giudiziaria.

1-ter. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al presente capo, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'Ufficio del Genio Civile.

2. In caso di inadempienza di quanto ordinato al comma 1 si applica il disposto dell'articolo 99.”

Articolo 12.

*Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 21, comma 1, dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS)”.

Articolo 13.

*Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni”.

Articolo 14.

*Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 28, comma 3, la parola “abitativo” è sostituita dalla parola “abilitativo”.

Articolo 15.

*Integrazioni all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. All'articolo 30, comma 1, lettera a) le parole “ e 43” sono sostituite dalle parole “, 43 e 68”.

2. All'articolo 30, comma 1, lettera b) le parole “articoli 4, 5, 6, 7 e 9” sono sostituite dalle parole “articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, ultimo periodo,”.

3. All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:



IL SEGRETARIO

- c) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;
- d) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;
- e) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;
- f) l'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;
- g) gli articoli 2, ad eccezione del comma 1, e 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;
- h) l'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
- i) l'articolo 19, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
- l) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14.

Articolo 16.

*Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*



1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 30 bis

*Disposizioni transitorie*

1. Il termine per la istituzione da parte delle amministrazioni comunali dello “sportello unico per l'edilizia” di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., è stabilito in 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del decreto assessoriale di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Nelle more della sua istituzione continueranno ad applicarsi le disposizioni di legge e le procedure amministrative previgenti.”

ASSESSORATO REGIONALE  
TERRITORIO E AMBIENTE  
L'ASSESSORE



IL SEGRETARIO

